

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 408/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 396 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Gianpaolo ZANETTI, e della società SANT'ALESSANDRO ANSPI A.S.D. APS ETS (ora A.S.D. ANSPI FONTANETO), avente ad oggetto la seguente condotta:

Gianpaolo ZANETTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Sant'Alessandro ANSPI A.S.D. APS ETS, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 3.1 ed 8.7 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 21 e 22 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per aver fatto partecipare la squadra Esordienti Under 12 della società dallo stesso rappresentata alla gara amichevole Bulè Bellinzago – ANSPI Fontaneto del 27.10.2024 disputata in difformità rispetto all'autorizzazione degli Organi federali concessa per la categoria pulcini misti, in quanto hanno preso parte all'incontro otto calciatrici fuori quota;

SANT'ALESSANDRO ANSPI A.S.D. APS ETS (ora A.S.D. ANSPI FONTANETO), per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Gianpaolo Zanetti così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Gianpaolo ZANETTI,
 - Società SANT'ALESSANDRO ANSPI A.S.D. APS ETS (ora A.S.D. ANSPI FONTANETO), rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gianpaolo ZANETTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gianpaolo ZANETTI,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SANT'ALESSANDRO ANSPI A.S.D. APS ETS (ora A.S.D. ANSPI FONTANETO);

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina